

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "EDUCATIVO PROFESSIONALE"

ALLEGATO ALLA DETERMINA
PGN 20012 DEL 20/3/12

Nella residenza del Comune di Vicenza, addì _____

TRA LE PARTI

COMUNE DI VICENZA con sede in C.so A. Palladio,98-36100 Vicenza – codice fiscale/partita IVA 00516890241, nella persona del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi dr. IUSUF HASSAN ADDE

E

Cooperativa "LA CASSETTA" Soc.Coop.Sociale a R.L. con sede in Via Vaccari,117 - 36100 Vicenza - codice fiscale 02023460245 Partita IVA 02023460245, nella persona del sig.ra CARTA CHIARA, nata a Vicenza il 12/10/1976 e residente in Via Luciano Manara, 11 – 36100 Vicenza, codice fiscale CRTCHR76R52L840S;

PREMESSO

che con determina del dirigente del settore servizi sociali e abitativi PGN 19590 del 22.03.2011, era stato affidato, a seguito espletamento gara ufficiosa (CIG 0941453F93), il servizio "Educativo-Professionale" rivolto alle famiglie con minori in situazioni di disagio residenti nel Comune di Vicenza, alla coop. LA CASSETTA Soc. Coop.Sociale a R.L. per il periodo 01/04/2011 al 31/03/2012;

che il Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza ritiene opportuno e conveniente avvalersi nuovamente del servizio offerto dalla cooperativa suddetta;

che il servizio ha come finalità quella di affrontare i problemi dei minori e delle loro famiglie senza allontanarli dal loro ambiente di vita e promuovendo anche le capacità educative della famiglia stessa;

che ai sensi dell'art.57, comma 5, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, è possibile affidare attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi e già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante;

che con determina n. _____ del _____ è stato disposto l'affidamento alla Cooperativa LA CASSETTA Soc.Coop.Sociale a R.L. con sede in Via Vaccari, 117 a Vicenza, della gestione del servizio "Educativo Professionale" rivolto alle famiglie con minori in situazione di disagio residenti nel Comune di Vicenza., della durata di un anno , dal 01/04/2012 al 31/03/2013.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 AFFIDAMENTO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Vicenza affida alla Cooperativa "LA CASSETTA" Soc.Coop.Sociale a R.L. con sede in Via Vaccari, 117 a Vicenza (successivamente per brevità chiamata Cooperativa) la gestione del servizio "Educativo Professionale" a favore delle famiglie con minori in situazione di disagio residenti nel Comune di Vicenza, verso pagamento del corrispettivo nella misura offerta ed accettata in sede di presentazione del progetto per il servizio Educativo Professionale 2012/2013 presentato in data 08/03/2012 dalla cooperativa. La Cooperativa si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche ed alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal progetto presentato.



ARTICOLO 2
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di un anno a partire dalla data del 01/04/2012 con scadenza 31/03/2013.

ARTICOLO 3
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

La Cooperativa si impegna a svolgere il servizio oggetto della presente convenzione con le modalità definite nel progetto per il servizio Educativo Professionale 2012/2013 ritenute congrue e del tutto simili a quelle richieste nel Foglio Condizioni della precedente gara indetta dal Comune di Vicenza.

ARTICOLO 4
GESTIONE DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Le prestazioni rientranti nel servizio educativo professionale a favore delle famiglie con minori in situazione di disagio e le modalità di funzionamento del servizio sono quelle indicate nella presente convenzione.

Il rappresentante della Cooperativa fornitrice del "Servizio" dovrà tenere costanti contatti con il responsabile dell'ufficio competente indicato dal Comune come referente organizzativo.

La Cooperativa organizzerà il servizio educativo professionale, in linea generale, secondo le direttive impartite dal referente del Comune di Vicenza.

E' previsto, su specifici progetti, l'accompagnamento del minore o dei suoi genitori presso altri servizi specialistici, inclusi i servizi per l'orientamento lavorativo.

Le modalità organizzative e le prestazioni del "Servizio", devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) salvaguardare la dignità, l'autonomia e la personalità degli utenti, nonché assicurare loro idonee forme di informazione;
- b) assicurare il diritto alla privacy;
- c) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione degli utenti e dei loro famigliari alla rete di servizi pubblici e privati presenti nel territorio.

ARTICOLO 5
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ha come obiettivo quello di affrontare i problemi dei minori e delle loro famiglie senza allontanarli dal loro ambiente di vita, promuovendo anche le capacità educative della famiglia stessa. A tal fine l'educatore si attiva per conoscere le risorse del territorio e promuovere l'implementazione di una rete di sostegno a favore delle famiglie e dei singoli individui.

L'Educatore affianca gli altri operatori formando équipe multi professionali preparate per la realizzazione degli obiettivi proprio dell'area minori: la prevenzione del disagio, la promozione della famiglia, il suo sostegno nelle diverse fasi evolutive e la presa in carico delle situazioni di disagio. Il servizio si espleta secondo programmi di lavoro concordati con il Referente e con le figure professionali messe a disposizione dell'Area Minori del Comune di Vicenza e del Servizio Tutela Minori.

All'interno dell'équipe, l'Educatore affianca gli altri operatori offrendo strumenti ed interventi propri, persegue obiettivi di carattere educativo concordati, sostiene il lavoro di rete e mantiene i contatti con le realtà associative locali.

ARTICOLO 6
DESTINATARI DEL SERVIZIO

Destinatari del servizio sono le famiglie e i minori in carico al servizio sociale per situazioni di sostegno alla genitorialità, protezione del minore e aiuto alla famiglia, tutela del minore, così come meglio specificato nei punti che seguono:

- famiglie che si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa -genitoriale;
- famiglie di minori inseriti in strutture residenziali o famiglie affidatarie, al fine di facilitare il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni;



- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento al fine di facilitare processi di rimozione delle problematiche in essere;
- casi in cui sia presente a livello familiare disagio psichico o patologia psichiatrica;
- casi con grave conflittualità genitoriale;
- casi nei quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo", è necessario attivare interventi integrati di carattere sociale, psicologico ed educativo;
- casi di devianza o problemi comportamentali degli adulti;
- situazioni di inadempimento scolastico;
- casi di necessità di accompagnamento nei percorsi di formazione/lavoro.

La casistica sarà individuata e supervisionata dal Servizio Sociale del Comune, sentiti anche gli altri servizi operanti nel campo della tutela minorile.

ARTICOLO 7 PRESTAZIONI

Il servizio educativo in favore delle famiglie con minori in situazioni di disagio deve offrire le seguenti prestazioni, interventi, attività:

- realizzare la rilevazione delle risorse del territorio e la promozione delle stesse attraverso la conoscenza ed il coinvolgimento delle realtà territoriali finalizzata anche all'integrazione dei soggetti più deboli;
- sostenere, dove definito dal progetto quadro, colloqui individuali per il sostegno alle famiglie;
- sostenere il minore in condizioni di disagio e/o disadattamento socio-ambientale;
- monitoraggio del contesto familiare e del minore nei contesti extra familiari finalizzati al sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
- osservazione del minore all'interno del contesto familiare al fine di valutare in équipe quale siano le tipologie di intervento più idonee da porre in atto;
- realizzare incontri protetti tra minori e familiari nelle situazioni in cui tale intervento rientra nel progetto del servizio;
- sostenere il minore durante l'inserimento dello stesso nelle strutture scolastico – educative e di formazione professionale - sostenere azioni di riduzione delle inadempienze scolastiche, favorire l'inserimento lavorativo per i casi già seguiti;
- promuovere interventi educativi rivolti a piccoli gruppi di minori o familiari con problematiche e bisogni analoghi a quanto espresso nei punti sopra descritti;
- partecipare alle équipe territoriali e collaborare con l'Ufficio Progetti;
- supporto ad eventuali volontari e/o tirocinanti.

ARTICOLO 8 REQUISITI DELLA COOPERATIVA E DI PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE IMPIEGATO

La Cooperativa deve essere iscritta alla sezione A dell' Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'art.5 della L.R. 23/2006.

Le prestazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione saranno svolte dalla Cooperativa mediante propri operatori in possesso dei requisiti professionali adeguati alle mansioni richieste dal servizio.

Gli operatori dovranno essere in possesso dell'Attestato di qualifica professionale di "Educatore Professionale Animatore" e/o laurea in Scienze dell'Educazione o affini (pedagogia, psicologia e scienze della formazione). Gli operatori dovranno altresì essere automuniti.

La Cooperativa garantisce a proprie spese l'aggiornamento professionale dei propri operatori, secondo il piano formativo 2012-2013 presentato nel progetto per il servizio Educativo Professionale 2012/2013 del 08/03/2012.

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio la Cooperativa dovrà inviare al Settore Servizi Sociali e Abitativi l'elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti.

L'eventuale sostituzione dell'operatore dovrà essere comunicata, ricorrendone i presupposti, con un anticipo di almeno 15 giorni.



La Cooperativa si impegna inoltre:

- a garantire la continuità del servizio in tutto l'arco dell'anno (a parte sospensioni per ferie o per forza maggiore "accertata" dall'ente affidante);
- ad operare con un numero adeguato di operatori, che garantisca la copertura del tetto massimo delle ore.

La Cooperativa si obbliga altresì a rispettare le vigenti disposizioni di legge e di regolamento con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà, dignità, sicurezza e igiene del lavoro ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, nei confronti del proprio personale. In particolare ai dipendenti dovrà essere sempre garantito il pagamento dello stipendio.

La Cooperativa si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori condizioni retributive non peggiorative rispetto a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti durante tutto il periodo di validità del presente appalto.

L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della Cooperativa. La Cooperativa è tenuta al rispetto e all'applicazione nei confronti del personale impiegato nel servizio di cui trattasi, della normativa in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al D.Lgs. n.81/08 e successive integrazioni e modifiche.

La Cooperativa comunica il nominativo del/della sig./ra _____ quale responsabile della Sicurezza dei Lavoratori.

ARTICOLO 9 CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' E RELATIVI OBBLIGHI

La Cooperativa nomina il/la sig./ra _____ quale responsabile tecnico dell'attività tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del contratto secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

ARTICOLO 10 INFORTUNI E DANNI – RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

La Cooperativa si obbliga a stipulare a favore degli operatori, idonea assicurazione al fine di coprire i rischi di infortuni subiti e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. Copia delle Polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi, unitamente ad una dichiarazione contenente l'elenco degli operatori in servizio.

La Cooperativa è obbligata ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro.

Tutti gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e infortunistici e tutti gli adempimenti derivanti dall'impiego del personale di servizio dovranno essere a carico della Cooperativa che gestirà il Servizio in convenzione, restando escluso ogni rapporto economico/giuridico tra il Comune e gli operatori del servizio stesso.

ARTICOLO 11 DOVERI DEGLI OPERATORI DELLA COOPERATIVA

Gli operatori della Cooperativa dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza, con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dipendente della Cooperativa dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

ARTICOLO 12 IMPORTO DEL SERVIZIO



Il corrispettivo è determinato dall' importo orario di € 21,74 (IVA 4% esclusa) per un numero massimo annuo di 2400 ore e per un importo complessivo del servizio (IVA 4% esclusa) di € 52.176,00 calcolato sulla tariffa oraria suddetta.

Sono comprese tra le prestazioni anche le ore impiegate per la formulazione di piani di lavoro, riunioni di equipe, per le verifiche periodiche e la stesura di relazioni.

ARTICOLO 13 PAGAMENTI

Le prestazioni effettuate dalla Cooperativa saranno liquidate con periodicità mensile entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo visto di regolarità apposto dal responsabile di servizio e successivamente alla richiesta d'ufficio, da parte dell' amministrazione comunale, del modello D.U.R.C. a conferma del regolare versamento dei contributi previdenziali della cooperativa stessa. La Cooperativa presenterà regolari fatture con l'indicazione delle ore lavorative effettuate complessivamente e delle prestazioni rese. La Cooperativa, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010 n.217, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni documento contabile e comunicazione relativa al servizio oggetto della presente convenzione dovrà riportare il codice **CIG ZFA041C843**.

ARTICOLO 14 VERIFICA DEL RAPPORTO E VALUTAZIONE

In ogni momento l'Amministrazione, tramite il Responsabile individuato dal settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza può effettuare verifiche e controlli sull' operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto del foglio condizioni e della presente convenzione. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività della cooperativa sono oggetto di valutazione mediante produzione di un report annuale e conclusivo del rapporto contrattuale a cura della stessa.

ARTICOLO 15 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'inadempienza degli obblighi contrattuali, non imputabile a cause di forza maggiore, debitamente accertata e contestata a mezzo dichiarazione sottoscritta dal Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi, comporterà a carico della Cooperativa una penalità che sarà determinata dallo stesso, tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi potrà procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione e la Cooperativa sarà obbligata a reintegrarla entro 60 giorni dalla richiesta. Alla contestazione dell'inadempienza la Cooperativa ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale ha diritto alla risoluzione del contratto:

- per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dal Comune e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;
- per abbandono del servizio;
- per la sopravvenuta cancellazione dell'aggiudicataria dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto;
- per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.



ARTICOLO 16 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero tra il Comune e la Cooperativa nell'esecuzione della convenzione o del foglio condizioni che regola le modalità di svolgimento del servizio, saranno devolute al giudice ordinario. E' competente il Foro di Vicenza.

ARTICOLO 17 SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

Sono a carico della Cooperativa eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria.

ARTICOLO 18 DOMICILIO, RECAPITO ED UFFICIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Cooperativa è tenuta a comunicare prima dell'inizio del servizio, il suo domicilio fiscale ed è altresì tenuta a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

ARTICOLO 19 DIVIETO DI SUB APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio oggetto della convenzione pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ARTICOLO 20 PRIVACY

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della Cooperativa saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della Cooperativa l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

La Cooperativa e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati alla Cooperativa o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la Cooperativa dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto alla Cooperativa di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). La Cooperativa si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;



b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione della convenzione dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del Dlgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la Cooperativa è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

ARTICOLO 21 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e dell'eventuale risarcimento di danni, la Cooperativa deve costituire, presso la Tesoreria del Comune, un deposito cauzionale definitivo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione, al netto dell'IVA. La cauzione definitiva può essere costituita anche tramite fidejussione bancaria o assicurativa. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito quando siano stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque quando sia stata risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al servizio.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità; in tal caso, la Cooperativa è tenuta a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale definitivo entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, il Comune può incamerare, con apposito provvedimento amministrativo, il deposito cauzionale definitivo, salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali ulteriori maggiori danni.

ARTICOLO 22 NORMA FINALE


Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui s'intendono implicitamente riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza _____

per il Comune di Vicenza

per la Cooperativa



Copia conforme all'originale

Vicenza 30 APR 2012



Il Funzionario
incaricato dal Sindaco
Franco Auranti